

Reggio Emilia, 4 agosto 2023

Spett.le
Azienda/Ente aderente al progetto
Bike To Work 2 2021 di Reggio Emilia
c.a. Mobility Manager / Referente mobilità
proprio indirizzo email

Oggetto: Progetto *Bike to Work 2 2021* | *Risposta dell'Agenzia delle Entrate all'Interpello n. 274 del 4 aprile 2023*

Gentilissimi,

in riferimento all' "Avviso pubblico per la raccolta di manifestazione di interesse da parte di aziende ed enti intenzionati a partecipare al progetto regionale *Bike to Work 2 2021* per l'erogazione ai propri dipendenti di contributi chilometrici per gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta" del Comune di Reggio Emilia in pubblicazione fino al 31 agosto 2023, in risposta al quale avete inviato Manifestazione d'interesse risultata formalmente corretta e regolare,

con la presente si invia, per opportuna conoscenza, **la risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 274 del 4 aprile 2023**, presentato da un Ente, nel quale precisa che i "buoni mobilità" (stanziati dalla Regione), destinati ai lavoratori dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati con sede di lavoro nel territorio del comune, che utilizzano la bicicletta per il tragitto casa-lavoro e lavoro-casa, non costituiscono redditi di lavoro dipendente (o assimilati) e quindi, non rilevano ai fini del calcolo del limite previsto dall'art. 51, comma 3, del TUIR. Ciò in quanto il contributo in questione non trova la propria origine e giustificazione nel rapporto di lavoro in essere tra il beneficiario ed il datore di lavoro, bensì nella promozione da parte dell'amministrazione comunale di comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casa-lavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale.

Nel caso illustrato, il Comune promotore riconosce direttamente il "buono mobilità" a tutti i cittadini che partecipano all'iniziativa, con bonifico periodico all'IBAN indicato dagli stessi cittadini-lavoratori in sede di registrazione alla piattaforma di monitoraggio degli spostamenti in bicicletta (APP). Non configurandosi quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione del rapporto di lavoro, non è riconducibile in alcuna categoria reddituale. Non si configura, di conseguenza, quale beneficio di natura assistenziale e sociale - welfare integrativo - di cui all'art. 72 del CCNL del 21 maggio 2018.

Essendo il Datore di lavoro sostituto d'imposta per i propri dipendenti, resta la facoltà di erogare i contributi in oggetto

- o tramite busta paga, come previsto dall'Avviso sopra citato,
- oppure tramite vostro bonifico diretto ai dipendenti di competenza.

In quest'ultimo caso andrà specificato che tali bonifici sono effettuati per conto del Comune di Reggio Emilia che, visto il numero elevato di pagamenti e l'impossibilità di aggiornare in corso d'opera gli IBAN degli utenti partecipanti al progetto, si trova nell'impossibilità di effettuare i bonifici direttamente.

In ogni caso, resta l'obbligo, entro il 20/12/2023, di comunicazione allo scrivente Servizio dell'avvenuta liquidazione dei contributi maturati dai dipendenti di competenza.

Cordiali saluti

Il Dirigente
Arch. Paolo Gandolfi

Allegato: AdE Risposta n. 274_2023.pdf